COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 657 DEL 06/11/2025

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: BREGOLIN GIULIANA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI AI MERCATI A VALERE PER L'ANNO 2026

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

Considerato che il "canone" sostituisce le entrate relative alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:
- comma 837 secondo il quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*
-comma 838 il quale prevede che "*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.";*

- comma 842 il quale definisce la tariffa base giornaliera per le occupazione che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

- comma 843 secondo il quale *"I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente."*

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati";

Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *"Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito";*

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2021 sono state apportate le modifiche alle tabelle dei coefficienti di valutazione e alle tariffe giornaliere allegate al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, mantenendo invariato quanto disposto dal Regolamento e dall'allegato della classificazione delle strade in categorie;
Richiamato l'art. 22 "Utenza Mercatale" del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 2 del 03/03/2025;
Dato atto che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30/12/2021 sono state approvate le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2022, confermate per l'anno 2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 17/01/2023, per l'anno 2024 con Delibera di Giunta

n. 438 del 09/11/2023 e per l'anno 2025 con Delibera di Giunta n. 220 del 30/10/2024;
Premesso che il Consiglio di Bacino, a seguito di richiesta dell'ufficio Tributi del 19/09/2025 prot. 68352, in data 21/10/2025 (Ns prot. 77539) ha comunicato "*che in data 16 ottobre il Comitato di Bacino, con propria delibera n. 29/2025, ha approvato gli indirizzi relativi al biennio 2026-2027 senza prevedere modifiche rispetto a quanto già approvato con Delibera dell'Assemblea n. 3 del 03/03/2025. Pertanto, stante la necessità formale che gli indirizzi validati dal Comitato siano approvati anche nella sede in una seduta di Assemblea di Bacino di prossima convocazione continueranno ad essere applicati gli importi unitari riportati nella seguente tabella:*"

	Banchi di beni durevoli	Banchi di beni deperibili
Categoria A (mercati con meno di 30 banchi medi annui)	30 €/anno/banco	60€/anno/banco
Categoria B (mercati con 30 o più banchi medi annui)	35 €/anno/banco	70 €/anno/banco

Che si ritiene opportuno evidenziare che rispetto alle tariffe applicate dal gestore dei rifiuti per l'anno 2024 e 2025, il numero dei banchi rientranti nella categoria A erano 15, mentre per la categoria B erano previsti da 16 banchi (o più);
Di dare atto che l'aumento dei banchi medi per categoria non comporta alcuna modifica nell'assetto delle Tariffe del Comune di Rovigo;
Dato atto che gli importi indicati dal Consiglio di Bacino non tengono conto che sia il canone mercatale che il calcolo della Tari hanno come presupposto principale la rilevazione delle tariffe rapportate ai metri quadri di utilizzo;
Premesso che l'art. 9 del vigente Regolamento prevede al comma 2 che il territorio Comunale è suddiviso in n. 3 categorie, centro storico, quartieri periferici e frazioni e che per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa è applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti in seconda categoria si applicano le tariffe del canone nella misura del 85% e per le occupazioni ricadenti in terza categoria si applicano le tariffe del canone nella misura del 70%;
Che il costo del servizio di asporto rifiuti non può essere inserito all'interno delle tariffe del canone mercatale in quanto i dati non sono fra loro comparabili e comporterebbe un aumento ingiustificato per alcuni contribuenti ed il conseguente risparmio per altri, in quanto il canone è rapportato alla superficie di occupazione mentre i dati del Consiglio di Bacino sono considerati a "banco" indipendentemente dalla zona del mercato;
Vista la nota, prot. 1617 del 09/01/2024, con la quale l'Ufficio Commercio ha, tra l'altro, specificato la differenza fra posteggi assegnati e liberi;
Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09/02/2024 ad oggetto "Tariffe del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati a valere per l'anno 2024, posteggi considerati occasionalmente "liberi" o "non ancora assegnati";
Premesso:

- che un posteggio è da ritenersi "assegnato" qualora vi sia un legittimo titolare in possesso della relativa autorizzazione alla vendita e concessione di occupazione a suolo pubblico, con durata pluriennale;
- che un posteggio è da considerarsi "libero" quando l'attività del titolare del posteggio non risulta più esercitata (per cessazione definitiva dell'attività medesima da parte dell'interessato o perché tale attività è stata fatta oggetto di procedimenti di decadenza o revoca, salvo il

ricorrere nei casi di assenza temporanea legata a circostanze quali malattia del titolare);
- che dalle banche dati relative alle postazioni dei mercati è emerso che sono sempre più numerosi i casi di postazioni da considerare "libere" sia per cessazione definitiva dell'attività che per assenza temporanea;
- che i posteggi che ogni singolo giorno di mercato possono risultare "liberi" sono oggetto di assegnazione durante l'operazione della cosiddetta "spunta" agli operatori "precari", in base ad apposita graduatoria che determina l'ordine di priorità degli operatori stessi nella scelta del posteggio;
- che ai precari è applicata la medesima tariffa applicata agli operatori del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa;

Che, per le ragioni su esposte, si ritiene opportuno confermare anche per l'anno 2026 le tariffe del canone mercatale dell'anno 2025, comprensive del costo approvato dal Consiglio di Bacino Rovigo inerente l'asporto rifiuti calcolato a banco per 52 settimane di servizio;
Richiamato il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento dei mercati di vendita diretti di prodotti agricoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 12/09/2025 ad oggetto "*Istituzione dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli – Mercato agricolo Commenda Ovest e Mercato agricolo Città Giardino – Modifica disciplinari per lo svolgimento dei mercati di cui alla Delibera di Giunta n. 52 del 14/02/2024 e contestuale approvazione schema- tipo di convenzione per la gestione degli stessi*";
Dato atto che le tariffe riferite ai mercati definiti "Campagna Amica" sono a tutti gli effetti riferibili ai mercati agricoli, e che a seguito dell'istituzione dei mercati agricoli si ritiene opportuno nelle tabelle allegate alla presente deliberazione riportare la seguente specifica: "Mercato Settimanale "Campagna Amica/ Mercati Agricoli"";
Richiamato l'art. 22, comma 1, del vigente Regolamento secondo il quale "*La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno*";
Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*" ;
Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con la quale è stato

approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019 e la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 con la quale è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 di modifica del decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 con il quale è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati e con il quale è stato stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento;

Rilevato che, che, nel caso di specie, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Genny Beccati della Sezione Tributi, designata dalla Dirigente dell'Ufficio Tributi con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019 e che con Decreto Dirigenziale n. 214 del 29/12/2023, è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione Tributi con contestuale delega delle funzioni Dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa e delle liquidazioni, con decorrenza dal 01/01/2024 al 14/11/2025, prorogata al 31/12/2025 con Decreto Dirigenziale n. 100 del 06/11/2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio: **FAVOREVOLE**;
b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di approvare per l'anno 2026 le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019 come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2026;
4. che le tariffe a valere per l'anno 2026, comprensive del costo dell'asporto rifiuti, dovranno essere applicate anche nel caso di assegnazione del posteggio a seguito di "spunta" in quanto il banco stesso è da considerarsi "libero" a seguito di cessazione definitiva o assenza del titolare;
5. che le tariffe applicate ai precari/spuntisti è la medesima tariffa applicata agli operati del mercato in concessione, in funzione delle ore di occupazione del suolo pubblico e della categoria del mercato con applicazione dei relativi abbattimenti previsti dalla vigente normativa e che la componente dell'asporto rifiuti è calcolata in funzione del costo comunicato dal gestore che quantifica un onere rapportato alle 52 settimane a banco;
6. che il versamento del canone deve essere effettuato anche in presenza di importi inferiori ai €. 12,00 in quanto contente la somma che deve essere riversata alla Società Ecoambiente per il servizio di asporto rifiuti;
7. che il servizio di asporto rifiuti applicato agli "spuntisti" va considerato esclusivamente nel caso in cui trattasi di occupazione di posteggio libero non ancora assegnato e non occasionalmente libero per mancanza temporanea del titolare;
8. che a seguito dell'adozione della Delibera di Giunta Comunale n. 345 del 12/09/2025 di istituzione dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, si ritiene opportuno nelle tabelle approvate allegate

alla presente deliberazione riportare la seguente specifica: “Mercato Settimanale “Campagna Amica/ Mercati Agricoli””;

9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico” del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio *on line*;
10. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 06/11/2025

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale